

	<h1>CITTÀ DI MOGLIANO VENETO</h1>		
	P.zza Caduti, 8	Provincia di Treviso	Codice fiscale 00565860269 Partita IVA 00476370267
1° Settore: Servizi Amministrativi, Economico finanziari, di Segreteria e ausiliari Dirigente: Dott. Roberto Comis 5° Servizio: Entrate Tributarie Responsabile Procedimento: Wolf Antonella Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 10.00/12.00 Martedì 15.30/17.30		Via Amatore Sciesa, 32 31021 Mogliano Veneto (TV) Telefono ufficio: 041. 5930.320 Fax ufficio: 041. 5930.397 E-mail tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it	

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2015

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti intervenute a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria "IMU" si applica:

SOGGETTI PASSIVI

L' IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese le abitazioni principali esclusivamente classificate nelle categorie A/1- A/8 -A/9 e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie). Deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dai concessionari di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario a far data dalla sottoscrizione del contratto.

IMPONIBILE

Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria, come stabilito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 % previa presentazione di idonea dichiarazione e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento IUC, nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Ai sensi della facoltà regolamentare stabilita dalla normativa vigente e secondo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale I.U.C. per la componente IMU, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati la cui fatiscenza non è superabile con interventi di manutenzione e che risultino oggettivamente inadatti all'uso per cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c. immobile adibito ad abitazione civile dichiarato inabitabile dai competenti uffici sanitari a seguito di grave situazione di insalubrità.

Per i **terreni agricoli**, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 25 % e moltiplicando il risultato per un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale (classificata esclusivamente nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale (di cui alle sopraccitate categorie), si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale del 4,0 per mille, alla seconda e alle eventuali ulteriori pertinenze, si applica l'aliquota ordinaria, pari al 10,6 per mille.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui sopra, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 200,00, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze dirette. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazione va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

AGEVOLAZIONI DELL'ALIQUTA

Le agevolazioni dell'aliquota di cui all'art. 12 del Regolamento I.U.C. per la componente IMU, previste per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori – figli) e le assimilazioni all'abitazione principale di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento, verranno applicate, a pena di decadenza, esclusivamente con la presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione e comunque non oltre il termine per il versamento annuale dell'imposta.

La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni di imposta successivi fino a che ne sussistono le condizioni.

Qualora dovessero venire meno le ragioni per beneficiare delle suddette agevolazioni e/o assimilazioni, il contribuente è tenuto a presentare tempestivamente apposita dichiarazione utilizzando il modello messo a disposizione.

ALIQUOTE

Ai sensi del Regolamento I.U.C. per la componente IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/09/2014, come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2015 e alle aliquote IMU stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2015, per le categorie soggette all'imposta IMU, per l'anno 2015 sono stabilite le seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota IMU
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) esclusivamente per le categorie A/1 - A/8 - A/9	4,00 ‰
Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti presso Istituti di ricovero (vedasi Regolamento IUC) esclusivamente per le categorie A/1 - A/8 - A/9	4,00 ‰
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	5,50 ‰
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - C/5	7,60 ‰
Immobili classificati nella categoria catastale D (esclusi D/5 e D/10)	7,60 ‰
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	9,60 ‰
Aliquota ordinaria altri immobili (classificati nelle categorie diverse da quelle sopra elencate)	10,60 ‰
Terreni agricoli ed aree edificabili	8,60 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	esenti ai sensi L.147/2013

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta IMU è stabilito alle seguenti scadenze:

- **1^ RATA entro il giorno 16 GIUGNO 2015**
- **2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2015**

Il versamento dell' ACCONTO IMU andava effettuato:

entro il 16 GIUGNO 2015 versando il 50% dell'imposta complessiva e correttamente versata nell'anno 2014, ovvero seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.

Il versamento del SALDO IMU dovrà essere effettuato entro il 16 DICEMBRE 2015 provvedendo, se necessario, ad effettuare il conguaglio per l'anno 2015, sulla base delle aliquote definitivamente stabilite dal Comune.

Nel sito del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it è reso disponibile un programma di calcolo IUC per la componente IMU personalizzato per questo Ente con la stampa dell'F24 e con la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso per l'omesso versamento del saldo 2014 e/o acconto 2015.

IMU - Versamenti per soggetti residenti all'estero

L'aliquota IMU da applicare per le abitazioni di soggetti residenti all'estero è quella indicata nella precedente tabella alla voce: aliquota ordinaria altri immobili.

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le **modalità di versamento dell'IMU per i soggetti non residenti** in Italia.

LE MODALITA' PER IL PAGAMENTO

Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare.

E' possibile effettuare i versamenti IMU dall'estero, secondo la seguente modalità:

- **per la quota spettante al Comune** effettuare un bonifico bancario:

IBAN: IT 17 0 062 2512 1861 0000 0300 747 (*)

CODICE BIC/SWIFT: IBSPIT2P

(*) si precisa che il 5° carattere del codice IBAN è la lettera "O" e non uno zero.

AVVERTENZE

Copia delle operazioni effettuate deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli come da comunicato del Dipartimento MEF

Come **causale dei versamenti** devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella tabella della presente informativa;

- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 30 giugno di ogni anno per le variazioni intervenute nell'anno precedente.

Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda al:

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, all'art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi.

MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

(tabella codici tributo e suddivisione % aliquota da versare al Comune e/o allo Stato)

Codice Comune	F269		
<u>Descrizione</u>	ALIQUOTA	Codice tributo COMUNE e percentuale aliquota da versare	Codice tributo STATO e percentuale aliquota da versare
IMU - abitazione principale e relative pertinenze esclusivamente per le Categorie A/1 - A/8 - A/9	4,00 ‰	3912	--
IMU - abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti presso Istituti di ricovero - esclusivamente per le Categorie A/1 - A/8 - A/9	4,00 ‰	3912	--
IMU - terreni	8,60 ‰	3914	--
IMU - aree fabbricabili	8,60 ‰	3916	--
IMU - fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	5,50 ‰	3918	--
IMU - immobili classificati nella categoria catastale: A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - C/5	7,60 ‰	3918	--
IMU - aliquota ordinaria altri immobili classificati nelle categorie catastali diverse da quelle sopra elencate	10,60 ‰	3918	--
IMU - fabbricati D ad esclusione fabbricati classificati nelle categorie D/5 e D/10	7,60 ‰	3930 --	3925 7,6 ‰
IMU - fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	9,60 ‰	3930 2,0 ‰	3925 7,6 ‰